



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Decreto nr. 7 Del 15/04/2021

1^ SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

DECRETO

**Oggetto: Costituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'anno 2021
– nomina del terzo membro**

IL SINDACO

VISTI i commi 1, 2, 3, 4 dell'Art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 “ Forme e termini del procedimento disciplinare “ testualmente sotto riportati:

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

Rilevato che l'Art. 65, comma 3, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi (Uffici competenti per le sanzioni disciplinari) prevede che " Le sanzioni superiori al rimprovero scritto sono comminate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, costituito dal Segretario generale, che ne è responsabile, dal Vice Segretario Generale e da un responsabile di settore nominato annualmente con provvedimento del Sindaco."

Constatato che il decreto sindacale prot. n. 26707 del 12/12/2019 di costituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è scaduto il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, occorre assumere un nuovo provvedimento per la costituzione di detto, nominando il terzo membro;

Ritenuto di costituire l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'anno 2021;

Visto lo statuto comunale

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi

Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii

DECRETA

1) Di nominare quale terzo membro dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'anno 2021 la dott.ssa Dina Centogambe;

2) Di dare atto che la funzione esercitata dai componenti è attribuita a titolo gratuito e quindi non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

3) Di dare atto che, in forza dei commi 4,5,6,7 dell'art 65 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi:

- in caso di incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti, o qualora l'ufficio sia chiamato a trattare questioni proposte dai responsabili che ne fanno parte per fatti riguardanti il personale del proprio settore, gli stessi sono sostituiti, con provvedimento del Segretario generale, da altro responsabile in servizio attivo, limitatamente alla trattazione del caso specifico.

- funge da segreteria dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari il Settore Personale.

- nessun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, può essere adottato nei confronti del dipendente senza la preventiva contestazione di addebito.

- la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e la sospensione cautelare in caso di procedimento penale, in base agli articoli 26 e 27 del C.C.N.L. è disposta dalla Giunta con proprio atto, su proposta del Settore Personale, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare.

4) Di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Dina Centogambe, al dott. Marco Angeloni, al dott. Francesco Giulietti.

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU;

**Il Sindaco
Luca Carizia**

**Il Sindaco
CARIZIA LUCA**